

LA NASPI

DOTT.SSA ANNACHIARA LANZARA

LA NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO (NASPI)

- ❑ La NaSpl è una indennità mensile che viene erogata, su domanda dell'interessato, dall'INPS a qualsiasi lavoratore subordinato e quindi anche al dirigente, in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015.
- ❑ La sua finalità è di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

I BENEFICIARI DELLA NASPI

- La NASpi spetta ai **lavoratori assunti con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l'occupazione.**

Le categorie escluse:

- dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
- operai agricoli;
- lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
- lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpi.

LA DOMANDA PER CHIEDERE LA NASPI

- deve essere presentata entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro da lavoratore per via telematica all'INPS;
- equivale alla dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa secondo le modalità definite dal centro per l'impiego;
- è trasmessa dall'INPS all'Agenzia nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANAPL) per inserirla nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

DECORRENZA DEL TRATTAMENTO

L'indennità di disoccupazione NASpl spetta a partire:

1. **dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro**, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno.

Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge;

2. **dall'ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o del preavviso**, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno.

Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno, ma entro i termini di legge;

3. **dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa**, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno.

Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.

- **L'eventuale rioccupazione** nel corso degli otto giorni che seguono la cessazione non dà luogo alla sospensione della prestazione e dovrà essere presentata una nuova domanda di NASpl in caso di cessazione involontaria dalla suddetta rioccupazione (Circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94).

AMMONTARE E DURATA DELLA NASPI

- Il dato normativo prevede che l'indennità si **calcola** in base alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
- Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2026 all'importo di **1.456,72 euro** (Circolare INPS 28 gennaio 2026, n. 8), la NASPI è pari al 75 per cento della retribuzione mensile;
- Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
- In ogni caso l'importo massimo mensile della NASPI per il 2026 è di € 1584,70 (Circolare INPS 28 gennaio 2026, n. 4)
- In ogni caso la NASPI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione
- L'indennità è corrisposta mensilmente per un numero massimo di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
- Cosicché la durata massima dell'indennità è di 24 mesi.

LA RIDUZIONE DELLA NASPI DAL 1° GENNAIO 2022

La legge di bilancio 30 dicembre 2021. n. 234 ha disposto che **per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2022:**

1. la prestazione si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione, quindi dal 151° giorno di indennità;
2. per i beneficiari che hanno compiuto 55 anni di età alla data di presentazione della domanda della NASpi, la prestazione si riduce nella misura del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno dell'ottavo mese di fruizione, quindi dal 211° giorno di indennità.

I REQUISITI PER ACCEDERE ALLA NASPI

- A. cessazione involontaria del rapporto di lavoro;
- B. **stato di disoccupazione:** il soggetto privo di lavoro deve essere immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa secondo le modalità definite dai servizi competenti;
- C. **nei quattro anni** precedenti l'inizio del periodo della disoccupazione, il lavoratore deve **aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione.**

IL NUOVO REQUISITO PER ACCEDERE ALLA NASPI DAL 2025

La legge di bilancio per il 2025, 30 dicembre 2024, n. 207 ha previsto che in riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, può accedere alla NASPI il lavoratore che possa far valere almeno 13 settimane (4 mesi) di contribuzione maturata dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro indeterminato interrotto per dimissioni volontarie o per risoluzione consensuale.

Il requisito delle 13 settimane (4 mesi) si applica a condizione che l'evento di cessazione per dimissioni (o risoluzione consensuale) sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si chiede la NASPI.

La disposizione fa salve le ipotesi delle dimissioni per giusta causa, delle dimissioni intervenute nel periodo tutelato della maternità e della paternità di cui all'articolo 55 del Testo unico sulla maternità e paternità, le ipotesi di risoluzione consensuale a seguito di una procedura di licenziamento collettivo.

Per maggiori informazioni si rimanda a questo documento: <https://www.4manager.org/wp-content/uploads/2025/06/Il-nuovo-Requisito-per-accedere-alla-naspi-dal-2025.pdf>

NASPI E DIMISSIONI

- Ai fini del diritto alla NASpl, la disoccupazione deve essere **involontaria**.

Di conseguenza, normalmente, il diritto alla indennità è escluso qualora il rapporto di lavoro si risolva per dimissioni o per risoluzione consensuale.

- Tuttavia, il lavoratore **matura comunque il diritto alla NASpl** qualora le **dimissioni** siano rese per **giusta causa** ai sensi dell'art. 2119 c.c. (es. per mobbing, mancato pagamento della retribuzione, molestie, ecc.).

Sono, per legge, **equiparate alle dimissioni per giusta causa**, e quindi **danno diritto alla NASpl**:

1. le dimissioni rese **durante il periodo di maternità/paternità**, vale a dire tra il 300° giorno precedente la data presunta del parto fino al compimento del 1° anno di vita del bambino (articolo 55, decreto legislativo n.151 del 2001; circolare INPS n. 94 del 2015; circolare INPS n. 32 del 2023, che estende il diritto alla NASpl anche al padre che abbia fruito del congedo di paternità «alternativo» di cui all'articolo 27 bis del decreto legislativo n. 151 del 2001.);
2. le dimissioni rassegnate nelle **aziende sottoposte a liquidazione giudiziale**, nel periodo intercorrente tra la data della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale fino alla data della comunicazione del curatore (artt. 189 e 190, decreto legislativo n.14 del 2019 (codice della crisi di impresa e dell'insolvenza); circolare INPS n. 21 del 2023).

NASPI E RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO

Quanto alle ipotesi di risoluzione consensuale, la NASpi è riconosciuta laddove:

1. la risoluzione intervenga nell'ambito della **procedura obbligatoria di conciliazione** nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 7, legge n. 604 del 1966; circolare INPS n. 94 del 2015);
2. la risoluzione sia concordata a seguito di un **licenziamento** con accettazione dell'offerta conciliativa ai sensi dell' art. 6, decreto legislativo n. 23 del 2015 e di licenziamento intimato per motivi disciplinari (interpello Ministero del Lavoro n. 13/2015; circolare INPS n. 142 del 2015);
3. la risoluzione intervenga in occasione di un **trasferimento** presso un'altra sede distante a più di 50km dalla residenza del lavoratore (messaggio INPS n. 369 del 2018).

NASPI E ASSENZA INGIUSTIFICATA

- La legge 13 dicembre 2024, n.2023 ha stabilito che:
- in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo, o in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima.
- Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore.
- Salvo che quest'ultimo dimostri l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.

NASPI E ASSENZA INGIUSTIFICATA (2)

- L'INPS con il messaggio del 19 febbraio 2025, n.639 ha chiarito che per effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore non può accedere alla prestazione di disoccupazione della NASPI, in quanto la fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
- In caso di risoluzione di un contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro non è tenuto a versare il contributo pari al 41% del massimale della ASPI (vedi Circolare INPS n. 22 marzo 2013)

LA DECADENZA

Il percettore decade dal diritto a percepire la NASpI in caso di:

1. **perdita dello stato di disoccupazione;**
2. inizio di un'attività lavorativa subordinata, autonoma o di impresa individuale nei casi in cui non dovesse inviare all'INPS determinate informazioni;
3. **raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;**
4. acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASPI.

IL CUMULO TRA NASPI E ALTRI REDDITI

La NASpi, limitatamente ad alcune ipotesi, può essere cumulata con altri redditi.

In particolare, come chiarito dall'INPS nella circolare n. 174/2017, è possibile cumulare la NASpi con:

1. redditi derivanti da prestazioni di lavoro occasionale nel limite complessivo di 5.000 euro annui lordi;
 2. redditi derivanti da attività di lavoro autonomo o professionale nel limite lordo annuo di 4.800 euro.
- In tale ipotesi, peraltro, l'importo della NASpi è ridotto dell'80% del reddito previsto (salvo poi conguaglio); inoltre, il beneficiario deve dichiarare all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività il reddito annuo stimato;
3. redditi percepiti per altri rapporti di lavoro subordinato o in qualità di amministratori, consiglieri o sindaci di società nel limite complessivo di 8.000 euro lordi annui.
- In tale ipotesi, peraltro, l'importo della NASpi è ridotto dell'80% del reddito previsto (salvo poi conguaglio); inoltre, il beneficiario deve dichiarare all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività il reddito annuo stimato.

OBBLIGHI, DISPONIBILITÀ E SANZIONI

Il percettore della NASpi è tenuto:

1. **A contattare** il centro per l'impiego entro il termine di 15 giorni dalla presentazione della domanda con cui ha chiesto all'INPS l'erogazione della NASPI.
 - In caso di inadempimento, il lavoratore è direttamente convocato dal centro per l'impiego per la stipula del patto di servizio.
2. **A rispettare** i comportamenti previsti nel patto di servizio personalizzato stipulato con il centro per l'impiego.
 - Ove ciò non avvenga, è prevista la decurtazione della mensilità di prestazione; nei casi più gravi, la decadenza dalla prestazione e la perdita dello stato di disoccupazione.
3. **Ad accettare** l'eventuale offerta di lavoro, rifiutabile solo per giustificato motivo.
 - In caso di rifiuto ingiustificato è prevista la decadenza dalla prestazione e la perdita dello stato di disoccupazione.

LE PRESTAZIONI ACCESSORIE

La contribuzione figurativa:

- è riconosciuta al beneficiario della NASPI per la maturazione del diritto alla pensione e per il calcolo del trattamento pensionistico;
- non è effettivamente versata né dal datore di lavoro né dal lavoratore ma **è accreditata direttamente dall'INPS;**
- è calcolata sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASPI per l'anno in corso;
- **non è utile per conseguire il diritto alla pensione nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata.**

L'ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

Da ultimo, l'articolo 1, commi da 324 a 328, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, bilancio dello Stato per il 2021, nell'ambito di un processo più ampio di potenziamento delle politiche attive del lavoro, aveva reintrodotta in via transitoria l'assegno di ricollocazione, in particolare, a favore di quanti, nel corso dell'anno 2021 siano percettori di Naspi da oltre 4 mesi, ovvero percepiscano il reddito di cittadinanza.

- **Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 ha espressamente soppresso l'assegno di ricollocazione;**
e ha stabilito che i beneficiari della NASPI possono accedere al Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori adottato dal decreto Ministero del Lavoro del 5 novembre 2021.

LE FONTI

- Per quanto riguarda la disciplina generale della NASPI e dell'autoimprenditorialità:

Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, articoli da 1 a 14

- Per quanto riguarda la disciplina del centro per l'impiego

Decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, articoli da 19 a 25